COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

I RIPARTIZIONE

AFFARI LEGALI- CONTENZIOSO- AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELL' ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023- FONDO E COMPETENZA 2024 (ART.11 L.431/98 - DELIBERA DI G.R. N.206/2006).

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
RENDE NOTO

che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione secondo quanto previsto dal bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nell' elenco definitivo, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2023 ovvero dalla data di registrazione del contratto se successiva.

PREMESSA

A) L'erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è subordinata all'assegnazione al Comune da parte della Regione Calabria del fondo destinato ai contributi integrativi.

B) Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

1. FINALITÀ DEL FONDO

Il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2023.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi coloro i quali alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n.286/98 e sue successive modifiche.
   ***N.B.**: con riferimento al punto 2 e al punto 3 si specifica che i richiedenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da cinque anni nella Regione Calabria (L. 133/2008)*
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
5. Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità o la inabitabilità dell'alloggio;

9. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;

10. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 17.000,00;

11. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:	Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%
Fascia B:	Valore **ISEE** non superiore ad € 15.000,00 Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00 Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

12. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
    a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
    b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

13. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 12 non sono tra loro cumulabili.

14. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)

15. I **requisiti** di cui al punto 2 **sono valutati con riferimento al nucleo familiare** così come determinato dal D.Lgs. n.109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al punto 2.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

16. Non sono efficaci:
    a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
    b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

17. I contributi ordinari e per perdita reddito IRPEF, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, successivamente alla erogazione dei contributi, saranno comunicati all'INPS la lista dei beneficiari, ai

fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

3. VALORI DI RIFERIMENTO

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla DSU in corso di validità, ed il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all'anno **2023,** al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili secondo le modalità di riparto definite dalla Regione Calabria.
L'importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modifiche e integrazioni:

a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00
b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6 del DM 13/07/2022: Soggetti percettori di reddito di cittadinanza, i contributi di che trattasi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2023, comunque, dalla data di stipula del contratto se successiva, e fino al 31 dicembre 2023 e cesserà con la sopravvenuta mancanza dei requisiti

6. DECESSO

1. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della Legge n.392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune verserà l'eventuale contributo ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente

sull'apposito modello che potrà essere ritirato presso **l'Ufficio "Affari Legali -Contenzioso - Affari Generali e Politiche sociali"** e presentata al Comune, **Ufficio Protocollo,** entro il termine di **60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.

Nella domanda dovranno essere indicati indirizzo e recapito telefonico.

Il modello, da sottoscrivere in forma di dichiarazione sostitutiva, prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, allegando la relativa documentazione (in particolare: **copia del contratto registrato, copia mod. F24 come attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione, copia ricevute pagamento affitto 2023, copia attestazione ISEE, copia dichiarazione sostitutiva unica, situazione di famiglia, eventuale copia permesso o carta di soggiorno, certificato storico di residenza, eventuale ulteriore certificazione).**

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

9. ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA.

Alla formazione della graduatoria provvederà l'Ufficio Comunale competente secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto regolarmente registrato di conduzione in locazione di alloggi, potranno inoltrare domanda di accesso ai contributi;

Il Comune, scaduti i 60 giorni di pubblicazione del bando, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute, provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti, formulerà l'elenco provvisorio, invierà quindi alla Regione l'atto amministrativo di approvazione dell'elenco definitivo dei richiedenti **entro il 31 maggio 2024.**

In presenza di uno dei seguenti casi:

a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore compreso tra 0 (zero) e 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti previsti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio concesso.

Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il Comune invierà l'elenco degli assegnatari del contributo.

Cinquefrondi, 28 /12/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Bellocco